



Comune dell'Aquila

Settore Commercio,
Attività Produttive,
S.U.A.P., Rapporti U. E.

Allegato “A” alla determina dirigenziale n. 66 del 20.11.2012

Oggetto: Avviso pubblico per l'affidamento del servizio di gestione ed organizzazione, per il quinquennio 2013/2017, delle Fiere del Comune dell'Aquila.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Rende noto

Il Comune di L'Aquila in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 424 del 30.10.2012 ed in ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 3.07.2008, intende affidare in gestione, per un periodo di anni 5 (quinquennio 2013/2017), le fiere che annualmente vengono svolte nel Comune dell'Aquila e precisamente: Fiera dell'Epifania, Fiera di Pasqua e Fiera di Ognissanti in Paganica, Fiera di Arischia, Fiera di S. Massimo.

L'affidamento in parola è effettuato ai sensi della L.R. 135/99 nel testo in vigore con la precisazione che l'affidamento stesso viene effettuato a titolo non oneroso.

I termini e le modalità del servizio risultano specificate nella convenzione di cui all'allegato “B” della determina dello scrivente dirigente n. 66 del 20.11.2012.

Potranno partecipare alla selezione unicamente i soggetti esterni all'Ente di cui all'art. 16, c. 6 della L.R. 135/99 e ss.mm.ii., regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata:

- a) ASSOCIAZIONI maggiormente rappresentative a livello regionale di operatori del commercio su aree pubbliche;
- b) ENTI PUBBLICI;
- c) COOPERATIVE E CONSORZI DI OPERATORI che svolgono attività di commercio su aree pubbliche;

Le domande dei soggetti interessati all'affidamento dell'organizzazione delle Fiere in oggetto devono pervenire al Comune di L'Aquila – Settore Commercio, Attività Produttive, SUAP- V.le XXV Aprile inderogabilmente entro le ore 13.00 del 6.12.2012, mediante presentazione diretta all'Ufficio Protocollo, pena l'esclusione.

Faranno fede la data e l'ora riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune.

Oltre al termine stabilito non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Il plico, pena l'esclusione, deve essere sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno l'intestazione del mittente, l'indirizzo e la dicitura dell'oggetto.

La domanda, in carta semplice, deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale



Comune dell'Aquila

rappresentante o da persona abilitata ad impegnare legalmente il soggetto richiedente e corredata da copia fotostatica leggibile, nitida e non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, pena l'esclusione. Le istanze dovranno contenere, pena l'esclusione, gli estremi di identificazione del richiedente, compresi il domicilio fiscale - Partita Iva - Codice fiscale - telefono e fax, le generalità complete del firmatario e le sottoelencate dichiarazioni sostitutive:

- A) di non trovarsi nelle situazioni previste nell'art. 38 del Codice appalti. Le dichiarazioni sostitutive di non trovarsi nelle situazioni previste nelle lettere b) e c) del citato art. 38 dovranno essere presentate anche dagli altri amministratori muniti dei poteri di rappresentanza. Il rappresentante legale e tutti gli altri dichiaranti dovranno, altresì, indicare le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione;
- B) di accettare tutte le norme e condizioni indicate nel presente avviso e nell'allegato "B"- Schema di convenzione;
- C) di non avere, in pendenza, contenziosi per morosità con l'Amministrazione comunale di L'Aquila alla data di presentazione delle domande;
- D) di essere iscritti presso la C.C.I.A.A. per i servizi di organizzazione di fiere e mercati.

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE

Le domande presentate saranno esaminate nel rispetto della Legge Regionale 135/99 ai sensi dell'art. 16 comma 6.

Nel caso di più richieste il Comune effettua l'assegnazione in maniera prioritaria e seguendo l'ordine stabilito dalla norma ai soggetti di cui alle lettere a) b) e c) della richiamata legge regionale come segue:

- a) Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di operatori del commercio su aree pubbliche;
- b) Enti pubblici;
- c) Cooperative e consorzi di operatori che svolgono attività di commercio su area pubblica.

Nel caso di più soggetti dello stesso gruppo a) si adotta il principio della maggiore rappresentatività regionale, intendendosi per tale quelle Organizzazioni o Associazioni aventi la sede in ogni provincia della Regione e che abbiano rappresentanze presso le Camere di Commercio. Per Organizzazioni o Associazioni aventi sede in ogni Provincia della Regione, si intendono quelle che hanno specifica identità in ambito di ciascun territorio provinciale, come entità locale, anche se ricomprese in una più ampia struttura. La rappresentanza in Camera di Commercio quale condizione essenziale per l'affidamento, deve intendersi riferita alle organizzazioni ed associazioni sopra indicate, non necessariamente coincidenti con la sola categoria deputata alla gestione di fiere e mercati, ma di soggettività nel cui ambito risulti la categoria del settore del commercio su area pubblica.

Il Comune procederà all'affidamento anche in presenza di una sola domanda valida.

L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni momento, per ragioni di interesse pubblico, a causa di forza maggiore, per motivi di viabilità traffico, igienico-sanitari o per altre esigenze dell'Ente, di apportare modifiche alla zona di svolgimento della manifestazione, di vietare, sopprimere, spostare



Città dell'Aquila



Comune dell'Aquila

la Fiera.

La determinazione di aggiudicazione sarà affissa per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.laquila.it per giorni 15 consecutivi.

Per tutte le condizioni, non previste dal presente avviso, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni di legge che regolano la materia nonché alle norme del Codice Civile.

IL DIRIGENTE
(Ing. Lucio Nardis)



Comune dell'Aquila

Allegato "B" alla determinazione Dirigenziale n. 66 del 20.11.2012

Convenzione per l'affidamento in gestione, a seguito di pubblica selezione, dell'organizzazione e svolgimento delle fiere locali che si svolgeranno nel Comune dell'Aquila nel quinquennio 2013/2017.

L'anno 2012 addì _____ del mese di dicembre, in L'Aquila, presso la Sede Comunale con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

tra

l'Ing. Lucio Nardis che agisce nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore Commercio, Attività produttive, SUAP del Comune dell'Aquila, con sede in V.le XXV Aprile Codice C.F. 80002270660

e

il Sig. _____ nato a _____
il _____ che agisce nel presente atto in qualità di _____
con sede in _____ C.F. _____ nel
proseguo definito "Affidatario",

premesso che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato assegnato all'affidatario di cui sopra il servizio per l'organizzazione e la gestione delle seguenti Fiere del Comune dell'Aquila:

- 1) Fiera dell'Epifania;
- 2) Fiera di Pasqua e Fiera di Ognissanti in Paganica;
- 3) Fiera di S. Massimo;
- 4) Fiera di Arischia;

per le finalità di cui sopra

si conviene e stipula quanto segue:

1-OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. I sopra nominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante della presente convenzione;

2. Il Comune di L'Aquila, nella persona del Dirigente del Settore Commercio, Attività Produttive, SUAP affida alla _____ che a mezzo del L.R. Sig. _____ accetta,

l'organizzazione e gestione delle sottoelencate cinque manifestazioni (fiere locali) che potranno svolgersi nel Comune di L'Aquila nel corso del quinquennio 2013/2017:

- a) Fiera dell'Epifania che si terrà il 5 gennaio di ogni anno;
- b) Fiera di Pasqua in Paganica che si terrà ogni lunedì e martedì successivo alla Pasqua di ogni anno;
- c) Fiera di S. Massimo che si terrà ogni domenica succ. alla ricorrenza del Santo Patrono (10 Giugno) di ogni anno;
- d) Fiera di Arischia che si terrà la seconda domenica di ottobre di ogni anno;
- e) Fiera di Ognissanti che si terrà in Paganica ogni 31 ottobre e 1 novembre di ogni anno

3. I servizi affidati e le modalità relative alla loro gestione sono regolate dai successivi articoli.



Comune dell'Aquila

In ogni caso l'affidatario esercita il servizio senza scopo di lucro con l'obbligo di rendicontare le risultanze delle entrate e delle uscite finanziarie.

4. La convenzione avrà durata per il quinquennio 2013/ 2017 e si intende risolta di diritto senza alcuna formalità alla scadenza dello stesso.

2.- SERVIZI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il soggetto incaricato dell'organizzazione e svolgimento delle citate manifestazioni è tenuto, direttamente o mediante personale incaricato appartenente alla sua struttura associativa e sotto la sua personale responsabilità, ad espletare i seguenti servizi:

1. Predisposizione planimetria/progetto, per singola manifestazione, inerenti le aree interessate dagli eventi fieristici, come rielaborate con le modalità stabilite dalla richiamata delibera di G.C. n. 424/2012. Le stesse, unitamente al piano finanziario, dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima di ogni singolo evento, in conformità con le condizioni impartite dalla Polizia Municipale e dal Settore Ricostruzione Pubblica.
2. Ricerca dei partecipanti;
3. Numerazione dei posteggi e assegnazione;
4. Rendicontazione finale inerente il piano finanziario, unitamente a copia dell'elenco generale dei partecipanti, entro gg.30 dalla chiusura della manifestazione.
5. L'ufficio si riserva di procedere alla verifica di quanto rendicontato dal soggetto incaricato anche mediante interpello degli operatori intervenuti

3.- PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

Il soggetto incaricato dell'organizzazione e svolgimento delle manifestazioni dovrà provvedere alla promozione e pubblicità dei singoli eventi nelle forme più idonee ed efficaci rendendo nel contempo note le modalità operative e di partecipazione. In particolare dovranno essere divulgate le seguenti informazioni:

- ubicazione degli eventi;
- periodo di svolgimento;
- numero di posteggi disponibili ed eventuali specifiche merceologiche;
- modalità di svolgimento delle operazioni e del servizio in generale;
- realizzazione di eventi, iniziative di animazione e di un' adeguata pubblicità delle stesse.

4.- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

1. I servizi di cui all'art.2 sono espletati dal soggetto incaricato dell'organizzazione e svolgimento delle manifestazioni in ampia autonomia gestionale, nel rispetto delle leggi statali e regionali sull'esercizio del commercio su aree pubbliche, dei regolamenti comunali, delle normative che regolano i rapporti di lavoro, gli obblighi contributivi, gli aspetti di natura fiscale e tributaria, la tutela della privacy e la sicurezza.

2. Tale soggetto incaricato dell'organizzazione e svolgimento delle manifestazioni, provvede per legge a tutte le previdenze di carattere sociale, retributivo, assicurativo e di sicurezza a favore dei soci, dei dipendenti e dei volontari eventualmente impegnati nel servizio, che sono sempre ed esclusivamente alle sue dipendenze e impiegati sotto la sua esclusiva responsabilità.

3. Il soggetto incaricato dovrà attenersi a quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'affidamento in gestione dell'organizzazione e lo svolgimento di fiere locali e mercati dalla delibera G.C. n. 424/2012



Comune dell'Aquila

5.- DANNI RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il soggetto incaricato dell'organizzazione e svolgimento delle manifestazioni assume in proprio ogni responsabilità civile e penale che possa derivare, ai sensi di legge, nell'espletamento dell'attività richiesta dalla presente convenzione per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'incaricato stesso e/o dell'Amministrazione Comunale o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni in convenzione e ad esse riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il soggetto incaricato dell'organizzazione e svolgimento delle manifestazioni dichiara, inoltre, di avere stipulato una polizza assicurativa per l'intera durata delle manifestazioni stesse, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo incaricato in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui in convenzione.
3. Il massimale della polizza assicurativa RCT/RCO ammonta ad €.3.000.000,00 (tremilioni/00 di Euro).

6.- PAGAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO

1. L'affidatario provvederà ad assegnare i posteggi previo versamento a suo favore da parte del singolo operatore commerciale di quanto dovuto a titolo di occupazione del suolo pubblico.
2. Fermo restando le prerogative dell'Amministrazione Comunale in materia di imposizione fiscale, l'affidatario dovrà corrispondere la prevista C.O.S.A.P. e TARSU (quest'ultima quando dovuta), sull'intera area occupata da ogni fiera, inderogabilmente entro 10gg. precedenti lo svolgimento della stessa, secondo le tariffe e con le modalità previste dai regolamenti comunali.
3. A garanzia del pagamento della C.O.S.A.P. e della TARSU l'affidatario è tenuto a presentare, all'atto della firma della presente convenzione una polizza fideiussoria dell'importo di EURO 20.000,00. In caso di mancato pagamento delle suddette tasse, si procederà all'incasso della polizza fideiussoria e, successivamente, alla risoluzione della convenzione.

7.- INADEMPIMENTI E PENALITA'

1. E' fatto espresso divieto all'assegnatario dell'organizzatore dell'evento o ai suoi aventi causa di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti derivanti dall'affidamento della gestione della manifestazione ad egli assegnata. Tale evento sia in maniera palese che occulta, determinerà la risoluzione immediata della convenzione.
2. Il Comune di L'Aquila si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva ex art.1456 c.c. previa diffida ed assegnazione di un termine ad adempiere, anche per le seguenti cause:
 - a)- mancata realizzazione della manifestazione, intendendosi per ciò:
 - Una partecipazione di operatori inferiore al 50% del numero indicato nel progetto;
 - L'attività di vendita espletata per una durata inferiore al 50% dell'orario indicato nel progetto;
 - Mancato svolgimento anche di una sola delle manifestazioni indicate;
 - b)- chiusura della manifestazione durante il suo svolgimento senza giustificato motivo;
 - c)- violazione dell'obbligo di curare e mantenere l'area assegnata per la manifestazione;
 - d)- interdizione della manifestazione per mancato rispetto delle disposizioni di legge;
 - f)- irregolarità e/o gravi deficienze riscontrate nella gestione della manifestazione che abbiano recato o che siano suscettibili di arrecare danno o pregiudizio al Comune di L'Aquila.
3. La risoluzione del contratto per causa imputabile all'organizzatore comporterà, comunque, l'incameramento della polizza fideiussoria di cui al precedente all'art. 6.
4. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui all'art. 5 è condizione essenziale dell'affidamento e, pertanto, l'eventuale inadempimento degli obblighi in esso previsti darà possibilità all'Amministrazione di risolvere – di diritto – la presente convenzione, determinando oltre il provvedimento di cui al precedente punto 3, anche l'impossibilità di



Comune dell'Aquila

concorrere all'organizzazione di eventi o di organizzarli nel Comune di L'Aquila per i due anni successivi, da parte del soggetto aggiudicatario.

5. L'accertato mancato rispetto delle norme di legge regolanti, nel complesso, la gestione dell'evento determinerà l'impossibilità di concorrere all'organizzazione di eventi o di organizzarli nel Comune di L'Aquila, per i due anni successivi, da parte del soggetto aggiudicatario;

8.- PRESCRIZIONI

Nello svolgimento delle manifestazioni oggetto dell'istanza l'organizzatore dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni contenute nel "Regolamento Comunale per l'affidamento in gestione dell'organizzazione e lo svolgimento di fiere locali e mercati specializzati e stagionali" al quale si rimanda espressamente.

9.- CONTROVERSIE

La competenza per controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto sarà di competenza esclusivamente dell'Autorità Giudiziaria del Foro di L'Aquila

LE PARTI
